

Causa Solarino c. Italia – Prima Sezione – sentenza 9 febbraio 2017 (ricorso n. 76171/13)

Affidamento di minori – Limitazione del diritto di visita del genitore non affidatario – Ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare necessaria alla protezione dei diritti del minore – Mancata rimozione dei provvedimenti restrittivi per il venir meno del presupposto di necessità – Violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU – Sussiste.

L’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare del genitore non affidatario è legittima se necessaria alla protezione dei diritti del minore. Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, la mancata rimozione delle limitazioni al diritto di visita del padre non affidatario, allorquando siano venuti meno i presupposti legittimanti l’adozione dei provvedimenti restrittivi.

Fatto. Una bambina era nata da una coppia nel 2004. I genitori si erano separati nel 2006 ed era stato disposto l’affidamento congiunto della minore. Nel 2007, tuttavia, la madre aveva sporto denuncia in confronto dell’uomo per molestie sessuali in danno della figlia. Sicché il tribunale dei minorenni aveva sospeso il padre dalla potestà di genitore in via cautelativa e disposto il divieto di visita, in attesa dell’esito della perizia, nel frattempo disposta dal pubblico ministero.

Nel 2009, il GIP aveva archiviato la denuncia, mentre già all’esito della perizia (e alla conseguente richiesta di archiviazione del pubblico ministero) il tribunale dei minori aveva revocato i provvedimenti adottati. Nondimeno, la madre aveva impugnato la decisione del tribunale dei minori e la corte d’appello accolto il gravame, disponendo una propria perizia e attribuendo il diritto di visita al padre solo in modalità protetta.

Il successivo *iter* giudiziario era stato assai intricato: la perizia (depositata solo nel 2011) non aveva dato esiti sfavorevoli al padre ma – ugualmente – la corte d’appello aveva confermato le sue statuizioni limitative del diritto di visita (estese peraltro anche ai nonni paterni).

Nel frattempo, il padre aveva adito il tribunale ordinario di Catania, il quale si era dichiarato competente a conoscere della questione e nel 2013 aveva restituito al padre tutte le prerogative di genitore. I gravami presentati contro questa decisione dalla madre erano successivamente respinti.

Il ricorso era dunque basato sull’art. 8 e riferito al periodo intercorrente tra le due decisioni giudiziali, quella che gli aveva preclusa l’esercizio del diritto di visita e quello che gliel’aveva restituito.

Diritto.

Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Preliminarmente, la Corte rammenta che il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato dall’art. 8 della Convenzione non si presta a una definizione precisa. In entrambi i casi si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi dell’individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto in ogni caso che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori.

A questo proposito la Corte constata anzitutto che, nel 2006, il ricorrente beneficiava di un diritto di visita e che, in seguito alla denuncia per abusi sessuali presentata dalla madre della minore, il tribunale di Catania ne aveva sospeso l’esercizio, in attesa della conclusione dell’inchiesta penale. La Corte ritiene che, per questo lasso temporale, l’interesse della minore giustificasse la sospensione e la restrizione del diritto genitoriale e del diritto di visita del ricorrente e legittimasse l’ingerenza nel diritto di quest’ultimo al rispetto della vita familiare. L’ingerenza era dunque, fino all’esito dell’indagine preliminare, «necessaria alla protezione dei diritti altrui».

Tuttavia questo stesso interesse richiedeva anche che si permettesse al legame familiare di svilupparsi nuovamente non appena fossero venuti meno i presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti restrittivi. Nel caso di specie, invece, nonostante l'archiviazione della denuncia e senza prendere in considerazione la perizia che si esprimeva in senso favorevole al ricorrente, il suo diritto di visita era stato nuovamente limitato.

La Corte afferma che, considerata l'importanza della questione in gioco – ossia la relazione tra un genitore e sua figlia – il giudice non avrebbe dovuto basarsi su semplici sospetti per limitare il diritto di visita e considerare che il mantenimento di contatti con il padre e i nonni paterni potesse nuocere allo sviluppo della minore.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la corte d'appello non abbia invocato motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la sua decisione, successivamente riformata da due decisioni del tribunale di Catania, di limitare il diritto di visita del ricorrente per il periodo compreso tra settembre 2009 e novembre 2013. Pertanto, conclude che le autorità nazionali hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento violando dunque, in danno del ricorrente, i diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 9 maggio 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte accorda al ricorrente la somma di 7.000 euro per il danno morale sofferto, oltre a 6.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – obblighi dello Stato: Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90.